



*Al Ministro dell'Ambiente
e della Sicurezza Energetica*

Modifica sostanziale con valenza di rinnovo dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) rilasciata con Decreto n. 250 del 03/12/2020, per l'esercizio della centrale termoelettrica "Andrea Palladio" di Fusina di Enel Produzione S.p.A., sita nel Comune di Venezia (VE), per la sostituzione delle unità a carbone con nuova unità a gas - (ID 94/11941).

VISTA la legge 8 luglio 1986, n. 349;

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e, in particolare, il titolo III-bis;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 90, e, in particolare, l'articolo 10;

VISTO il decreto 25 settembre 2007, n. 153 del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di costituzione e funzionamento della Commissione istruttoria per l'autorizzazione ambientale integrata - Prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento (*Integrated pollution prevention and control*, in sigla IPPC), nel seguito Commissione istruttoria AIA-IPPC;

VISTA la direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 novembre 2010, relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento);

VISTO il decreto 17 febbraio 2012, n. 33 del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con cui è stata modificata la composizione della Commissione istruttoria AIA-IPPC e del Nucleo di coordinamento della medesima;

VISTO il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 46, di attuazione della direttiva 2010/75/UE;

VISTO il decreto 6 marzo 2017, n. 58 del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con cui sono state disciplinate le modalità, anche contabili, e le tariffe da applicare in relazione alle istruttorie e ai controlli previsti dal decreto legislativo n. 152 del 2006;

VISTA la decisione di esecuzione della Commissione europea (UE) 2021/2326 del 30 novembre 2021 che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) per i

grandi impianti di combustione e che sostituisce, a far data dalla relativa emanazione, la decisione di esecuzione della Commissione europea (UE) 2017/1442 del 31 luglio 2017, confermandone i contenuti tecnici;

VISTO il decreto 12 dicembre 2017, n. 335 del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, che disciplina l'articolazione, l'organizzazione e le modalità di funzionamento della Commissione istruttoria AIA-IPPC;

VISTO il decreto-legge 1 marzo 2021, n. 22;

VISTO il decreto n. DVA-DEC-2020-250 del 3 dicembre 2020 del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di autorizzazione integrata ambientale (nel seguito AIA), rilasciato alla Società Enel Produzione S.p.A. di Fusina per l'esercizio dell'installazione ubicata nel Comune di Venezia;

VISTA la nota del 22 ottobre 2021, acquisita il 25 ottobre 2021 al protocollo del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare n. MATTM/115186, con la quale la Società ha presentato istanza di modifica sostanziale relativa *alla sostituzione unità a carbone esistenti con nuova unità a gas*;

VISTA la nota dell'8 novembre 2021, protocollo n. MATTM/121096, con la quale la Direzione per la crescita sostenibile e la qualità dello sviluppo (ora Direzione generale valutazioni ambientali, nel seguito la Direzione generale) ha disposto l'avvio del procedimento per la modifica sostanziale identificando il procedimento con codice ID 94/11941;

VISTA la nota del 27 giugno 2022, protocollo n. CIPPC/948, acquisita in pari data al protocollo del Ministero della Transizione Ecologica n. MiTE/80412, con la quale la Commissione istruttoria AIA-IPPC ha trasmesso il parere istruttorio conclusivo relativo al procedimento di modifica sostanziale dell'AIA;

VISTA la nota del 5 luglio 2022, protocollo n. MiTE/83280, con la quale la Direzione generale ha convocato la Conferenza di servizi in forma semplificata e in modalità asincrona, ai sensi dell'articolo 29-quater, comma 5, del decreto legislativo n. 152 del 2006, dell'articolo 13 del decreto legge n. 76 del 2020, convertito con modificazioni dalla legge n. 120 del 2020, e dell'articolo 14-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, ai fini della modifica sostanziale dell'AIA per l'esercizio della Società Enel Produzione S.p.A. di Fusina ubicata nel Comune di Venezia;

VISTA la nota del 7 luglio 2022, protocollo n. 38653, acquisita l'8 luglio 2022 al protocollo del Ministero della Transizione Ecologica n. MiTE/85382, con la quale l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (nel seguito, ISPRA) ha trasmesso la proposta di piano di monitoraggio e controllo relativo al procedimento di modifica sostanziale;

VISTA la nota del 6 agosto 2022, acquisita l'8 agosto 2022 al protocollo del Ministero della Transizione Ecologica n. MITE/99040, con la quale il Gestore ha trasmesso le osservazioni al parere istruttorio conclusivo e al piano di monitoraggio e controllo resi il 27 giugno 2022 e il 7 luglio 2022 rispettivamente;

VISTA la nota del 9 agosto 2022, protocollo n. 99384, con la quale la Direzione generale ha trasmesso a tutti i partecipanti alla Conferenza di servizi le osservazioni del Gestore,

chiedendo alla Commissione istruttoria AIA-IPPC e all'ISPRA di esaminare le predette osservazioni ed eventualmente modificare il PIC già reso e la connessa proposta di PMC;

VISTA la nota del 18 agosto 2022, protocollo n. 369092, acquisita in pari data al protocollo del Ministero della Transizione Ecologica n. MITE/102010, con la quale il Comune di Venezia ha trasmesso il proprio parere in merito al procedimento di modifica sostanziale;

VISTA la nota del 31 agosto 2022, protocollo n. 37613, acquisita il 1 settembre 2022 al protocollo del Ministero della Transizione Ecologica n. MITE/105281, con la quale il Ministero della salute ha trasmesso il proprio parere in merito al procedimento di modifica sostanziale;

VISTA la nota del 2 settembre 2022, protocollo n. 395038, acquisita il 5 settembre 2022 al protocollo del Ministero della Transizione Ecologica n. MITE/106361, con la quale la Regione Veneto ha trasmesso il proprio parere in merito al procedimento di modifica sostanziale;

VISTA la nota del 23 settembre 2022, protocollo n. CIPPC/1295, acquisita in pari data al protocollo del Ministero della Transizione Ecologica n. MITE/115911, con la quale la Commissione istruttoria AIA-IPPC ha trasmesso l'aggiornamento del Parere Istruttorio Conclusivo alla luce delle osservazioni del Gestore e della precisazione indicata dalla Regione Veneto nel parere reso con nota del 2 settembre 2022;

VISTO il resoconto degli esiti della Conferenza di Servizi asincrona, trasmesso con nota del 26 settembre 2022, protocollo n. MiTE/117128, con il quale si esprime parere favorevole alla modifica sostanziale dell'AIA relativa *alla sostituzione unità a carbone esistenti con nuova unità a gas* per l'esercizio della Società Enel Produzione S.p.A. di Fusina ubicata nel Comune di Venezia, alle condizioni di cui al parere istruttorio conclusivo reso dalla Commissione istruttoria AIA-IPPC con nota del 23 settembre 2022, protocollo n. CIPPC/1295, e alla relativa proposta di Piano di monitoraggio e controllo, reso con nota del 7 luglio 2022, protocollo n. 38653, che ISPRA aggiornerà, se necessario, in coerenza con il PIC.

VISTA la nota del 26 settembre 2022, protocollo n. 52678, acquisita in pari data al protocollo del Ministero della Transizione Ecologica n. MiTE/117115, con la quale l'ISPRA ha trasmesso il piano di monitoraggio e controllo relativo al procedimento di modifica sostanziale dell'AIA, aggiornato alla luce delle osservazioni trasmesse dal Gestore;

VISTA la nota del 3 novembre 2022, protocollo n. CIPPC/1514, acquisita il 4 novembre 2022 al protocollo del Ministero della Transizione Ecologica n. MITE/137163, con la quale la Commissione istruttoria AIA-IPPC ha trasmesso l'aggiornamento del Parere Istruttorio Conclusivo per refusi materiali;

CONSIDERATO che ai sensi dell'articolo 14-bis, comma 4, della legge n. 241 del 1990, si considera acquisito l'assenso dell'amministrazione il cui rappresentante, all'esito dei lavori della Conferenza di servizi, non abbia espresso definitivamente la volontà dell'amministrazione rappresentata;

CONSIDERATO che le amministrazioni invitate a partecipare ai lavori della Conferenza dei servizi, dopo il rilascio dell'AIA hanno in ogni caso facoltà di comunicare al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica nuovi elementi istruttori proponendo l'avvio di un riesame dell'AIA, ai sensi dell'articolo 29-octies, comma 4, del decreto legislativo n. 152 del 2006;

VERIFICATO che la partecipazione del pubblico al procedimento di rilascio dell'AIA è stata garantita presso la Direzione generale e che i relativi atti sono stati e sono tuttora resi accessibili sul sito ufficiale internet del Ministero dell' ambiente e della sicurezza energetica;

RILEVATO che non sono pervenute osservazioni del pubblico, ai sensi dell'articolo 29-quater, comma 4, del Decreto legislativo n. 152 del 2006, e degli articoli 9 e 10 della legge n. 241 del 1990;

VISTA la nota del 10 novembre 2022, protocollo interno n. MiTE.int./140070, con la quale il responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 6, comma 1, lettera e) della legge n. 241 del 1990, ha trasmesso gli atti istruttori ai fini dell'adozione del provvedimento finale;

DECRETA

Articolo 1

(Autorizzazione Integrata Ambientale)

1. Enel Produzione S.p.A. di Fusina, identificata dal codice fiscale 05617841001, con sede legale in Viale Regina Margherita, 125 - 00198 Roma, è autorizzata all'esercizio dell'installazione sita nel Comune di Venezia alle condizioni di cui all'allegato parere istruttorio conclusivo, reso dalla Commissione istruttoria AIA-IPPC con nota del 3 novembre 2022, protocollo n. CIPPC/1514, e al relativo piano di monitoraggio e controllo reso da ISPRA con nota del 26 settembre 2022, protocollo n. 52678, relativi al procedimento di modifica sostanziale dell'autorizzazione integrata ambientale n. DVA-DEC-2020-250 del 3 dicembre 2020.

2. Il presente decreto costituisce, al momento dell'entrata in esercizio del Gruppo FS7 alimentato a gas, rinnovo del DM 250 del 3 dicembre 2020. Il DM 250 del 3 dicembre 2020 cesserà pertanto di avere efficacia alla data di entrata in esercizio del gruppo FS7, unitamente ai seguenti decreti di modifica:

- Id. 11174: Nota prot. MATTM/18624 del 23/02/2021, Parere CIPPC/241 del 15/02/2021. Procedimento relativo alla modifica dell'assetto produttivo delle unità FS3 e FS4, da prevalente co-combustione di CSS e carbone a combustione convenzionale (solo carbone);

- Id. 11362: Nota prot. MATTM/52594 del 18/05/2021, Parere CIPPC/865 del 10/05/2021. Procedimento relativo alla modifica delle aree di stoccaggio rifiuti;

- Id. 12002: Nota prot. MATTM/15592 del 9/02/2022, Parere CIPPC/214 del 7/02/2022. Procedimento relativo alla modifica della frequenza di campionamento dello scarico ITAR e per l'impiego di nuove sostanze all'impianto di trattamento ITSD.

3. Il parere istruttorio conclusivo e il piano di monitoraggio e controllo di cui al comma 1 costituiscono parti integranti del presente decreto.

Articolo 2

(Limiti di emissione e prescrizioni per l'esercizio)

1. L'esercizio dell'installazione deve avvenire in conformità alle prescrizioni e ai valori limite di emissione prescritti o proposti nell'allegato parere istruttorio nonché nell'integrale rispetto di quanto indicato nell'istanza di autorizzazione, ove non modificata dal presente provvedimento.

2. Le emissioni e gli scarichi non espressamente citati si devono intendere non ricompresi nell'autorizzazione.

3. Ove le disposizioni del presente decreto non riportino espressamente valori limite di emissione per talune sostanze o per taluni punti di emissione, resta ferma l'applicabilità delle Parti Terza e Quinta del decreto legislativo n. 152 del 2006, in caso di superamento dei valori limite di emissione puntuali in aria e in acqua indicati negli allegati al suddetto decreto.

4. Come riportato alla prescrizione n. 22 di pag. 83 del parere istruttorio conclusivo, il Gestore entro tre mesi dalla data di pubblicazione dell'avviso di cui all'art. 7, comma 5, trasmette al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, e all'ISPRA, uno studio di fattibilità circa la possibilità di convogliare gli sfiati provenienti dallo stoccaggio dell'ammoniaca (due serbatoi della capacità di 100 m³ ciascuno - area 717) in un serbatoio con funzione di abbattitore statico, con possibilità di recuperare il contenuto dello stesso nello stoccaggio primario del processo.

5. All'atto della presentazione del documento di cui al comma 4 il Gestore allega l'originale della relativa quietanza di versamento della tariffa prevista dal decreto 6 marzo 2017 n. 58, con cui sono state disciplinate le modalità, anche contabili, e le tariffe da applicare in relazione alle istruttorie e ai controlli previsti dal Titolo III-bis della Parte seconda del decreto legislativo n. 152 del 2006.

Articolo 3 **(Altre prescrizioni)**

1. Il Gestore è tenuto al rispetto delle prescrizioni legislative e regolamentari in materia di tutela ambientale, anche se emanate successivamente al presente decreto, in particolare di quelle previste in attuazione della legge 26 ottobre 1995, n. 447 e dal decreto legislativo n. 152 del 2006.

2. Il Gestore provvede alla georeferenziazione informatica dei punti di emissione in atmosfera e degli scarichi idrici, ai fini dei relativi censimenti su base regionale e nazionale, sulla base delle indicazioni tecniche e nel rispetto delle tempistiche che saranno fornite da ISPRA nel corso dello svolgimento delle attività di monitoraggio e controllo.

3. Il Gestore è tenuto a comunicare tempestivamente qualsiasi variazione intervenga nell'ambito della registrazione EMAS e della certificazione ISO 14001.

4. Il Gestore deve comunicare all'Autorità competente e all'ISPRA, con trenta giorni di anticipo, la data di entrata in esercizio del gruppo FS7.

5. Resta fermo l'obbligo per il Gestore di prestare e mantenere per il periodo di validità della presente autorizzazione, nel rispetto dei regolamenti emanati in materia dall'amministrazione regionale, le fidejussioni, eventualmente necessarie relativamente alla gestione dei rifiuti.

Articolo 4 **(Monitoraggio, vigilanza e controllo)**

1. A partire dalla data di messa in esercizio del Gruppo FS7 alimentato a gas, il Gestore avvia il sistema di monitoraggio prescritto, concordando nei successivi sei mesi con l'ente di controllo il cronoprogramma per l'adeguamento e completamento dello stesso.

2. ISPRA definisce, anche sentito il Gestore, le modalità tecniche e le tempistiche più adeguate all'attuazione dell'allegato piano di monitoraggio e controllo e garantisce il rispetto dei parametri di cui al piano medesimo che determinano la tariffa dei controlli.

3. Ai sensi dell'art. 29-decies, comma 3, del decreto legislativo n. 152 del 2006, ISPRA, oltre a quanto espressamente programmato nel piano di monitoraggio e controllo, verifica il rispetto delle prescrizioni previste nel parere istruttorio e ne riferisce gli esiti all'autorità competente con cadenza almeno annuale.

4. Per l'adempimento di quanto stabilito ai commi 1 e 2, ISPRA, nel corso della durata dell'autorizzazione, concorda con il Gestore ed attua adeguamenti al piano di monitoraggio e

controllo onde consentire una maggiore rispondenza del medesimo alle prescrizioni del parere, al piano di ispezione regionale definito ai sensi dell'art. 29-decies, comma 11-bis, del decreto legislativo n. 152 del 2006 e ad eventuali specificità dell'impianto.

5. Ai sensi dell'art. 29-decies, comma 5, del decreto legislativo n. 152 del 2006, il Gestore fornisce l'assistenza necessaria per lo svolgimento delle verifiche tecniche relative all'installazione, al fine di consentire le attività di vigilanza e controllo. In particolare il Gestore garantisce l'accesso agli impianti del personale incaricato dei controlli.

6. Ai sensi dell'art. 29-undecies, del decreto legislativo n. 152 del 2006, il Gestore, in caso di incidenti o eventi imprevisti che incidano in modo significativo sull'ambiente, informa subito il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e ISPRA, adotta immediatamente le misure per limitare le conseguenze ambientali e per prevenire ulteriori incidenti o eventi imprevisti, che sono altresì comunicate al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.

7. In aggiunta agli obblighi recati dall'articolo 29-decies, comma 2, del decreto legislativo n. 152 del 2006, il Gestore trasmette gli esiti dei monitoraggi e dei controlli eseguiti in attuazione del presente provvedimento anche alla ASL territorialmente competente.

Articolo 5

(Durata e aggiornamento dell'autorizzazione)

1. La presente autorizzazione ha la durata di sedici anni, decorrenti dalla data di pubblicazione dell'avviso di cui all'art. 7, comma 5.

2. Ai sensi dell'art. 29-octies, comma 1, del decreto legislativo n. 152 del 2006, la domanda di riesame con valenza di rinnovo della presente autorizzazione è presentata al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica entro la scadenza di cui al comma 1.

3. Ai sensi dell'art. 29-octies, comma 4, del decreto legislativo n. 152 del 2006, la presente autorizzazione può essere soggetta a riesame. In caso di richiesta di riesame da parte del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, il Gestore presenta, entro i tempi e le modalità ivi stabiliti, la documentazione necessaria per procedere al riesame.

4. Il Gestore comunica al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica ogni modifica progettata all'impianto prima della sua realizzazione. Le modifiche includono anche la variazione di utilizzo di materie prime e delle modalità di gestione e di controllo.

Articolo 6

(Tariffe)

1. Il Gestore è tenuto al versamento della tariffa relativa alle spese per i controlli, secondo i tempi, le modalità e gli importi che sono stati determinati nel citato decreto 6 marzo 2017 n. 58.

Articolo 7

(Disposizioni finali)

1. Il Gestore effettua la comunicazione di cui all'art. 29-decies, comma 1, del decreto legislativo n. 152 del 2006, almeno sessanta giorni prima della messa in esercizio dell'installazione, allegando, ai sensi del decreto del 6 marzo 2017 n. 58, l'originale della quietanza del versamento relativo alle tariffe dei controlli.

2. Il Gestore resta l'unico responsabile degli eventuali danni arrecati a terzi o all'ambiente in conseguenza dell'esercizio dell'impianto.

3. Il Gestore resta altresì responsabile della conformità di quanto dichiarato nell'istanza di modifica rispetto allo stato dei luoghi ed alla configurazione dell'impianto.

4. Il presente provvedimento è trasmesso in copia a Enel Produzione S.p.A., nonché notificato al Ministero dello sviluppo economico, al Ministero dell'interno, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, alla Regione Veneto, alla Città metropolitana di Venezia, al Comune di Venezia, alla Direzione Generale infrastrutture e sicurezza del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e all'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale. Il presente decreto è altresì notificato al Ministero della salute, che potrà chiedere il riesame dell'autorizzazione integrata ambientale nell'esercizio delle funzioni istituzionali connesse alla tutela della salute.

5. Ai sensi dell'articolo 29-*quater*, comma 13 e dell'articolo 29-*decies*, comma 2, del decreto legislativo n. 152 del 2006, copia del presente provvedimento, di ogni suo aggiornamento e dei risultati del controllo delle emissioni richiesti dalle condizioni del presente provvedimento, è messa a disposizione del pubblico per la consultazione presso la competente Direzione Generale del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, via C. Colombo n. 44, Roma e attraverso internet sul sito ufficiale del Ministero. Dell'avvenuto deposito del provvedimento è data notizia con apposito avviso pubblico sulla Gazzetta ufficiale.

6. A norma dell'articolo 29-quattordicesimo, comma 2, del decreto legislativo n. 152 del 2006, la violazione delle prescrizioni poste dalla presente autorizzazione comporta l'irrogazione di sanzione amministrativa da 1.500 a 15.000 euro ovvero, nei casi più gravi, di ammenda da 5.000 a 26.000 euro e arresto fino a due anni, salvo che il fatto costituisca più grave reato, oltre a poter comportare l'adozione di misure che possono arrivare alla revoca dell'autorizzazione e alla chiusura dell'impianto, ai sensi dell'articolo 29-*decies*, comma 9 del decreto legislativo n. 152 del 2006.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni, ovvero, in alternativa, al Capo dello Stato entro 120 giorni, decorrenti dalla data di pubblicazione dell'avviso di cui all'art. 6, comma 5.

On. Gilberto Pichetto Fratin

